ISTITUTO COMPRENSIVO "S.D'ARRIGO" VENETICO
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
Via Nazionale, 239 98040 Venetico (ME) Tel. 090 / 994 31 68
Cod.Mecc.: **MEIC820009** - *Cod.Fisc.:* **92013250839** - *Cod. Univ.Ufficio*: **UFN3MO**
Email: **meic820009@istruzione.it** - pec: **meic820009@pec.istruzione.it**
Sito web: **icvenetico.edu.it**

Prot. n. _____ Venetico, ____/_____/2020

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Valido per il triennio 2021/2024

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione"* ed osserva le norme contenute nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ",* nonché nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".*

Il Consiglio trae la sua forza dalla collegialità. Un collegio di persone, meglio del singolo, può valutare con la dovuta imparzialità l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire ed il proprio operato sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione,* art. 10 - sono espresse le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Adotta il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti
3. Elegge tre dei componenti del Comitato per la Valutazione del personale docente
4. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
5. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
6. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
7. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
8. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
9. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
11. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
12. Propone al Consiglio d'Istituto il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la relativa approvazione;
prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Nota: I compiti di cui ai punti 13 e 14 non rientrano più nei compiti della Giunta esecutiva in quanto assegnati dal DPR 249 del 1998 come modificato dal DPR 236 del 2007 al Dirigente scolastico, ai Consigli di Classe e di Istituto, all'Organo di Garanzia.

Il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 definisce, all'articolo 45, le competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale.

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

PARTE PRIMA. IL CONSIGLIO

Articolo 1 *Prima seduta*

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2 *Elezione del Presidente*

1. Il Presidente è eletto, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento del numero necessario dei componenti.

Articolo 3 *Elezione del Vice Presidente*

1. Il Consiglio, qualora intendesse avvalersene, elegge un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
6. In caso di assenza del Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano d'età.

Articolo 4 *Attribuzioni del Presidente*

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente: a) svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio; b) convoca e presiede il Consiglio; c) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; d) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio ai sensi degli articoli 15 e 24.

Articolo 5 *Segretario del Consiglio e sue attribuzioni*

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario del Consiglio per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario del Consiglio anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria.

Articolo 6 *Giunta Esecutiva e sue attribuzioni*

1. Il Consiglio d'Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva; essa è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola, con funzioni di Segretario, entrambi membri di diritto, da due genitori, da un insegnante, da un rappresentante del personale A.T.A. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti vengono eletti i più anziani di età. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta Esecutiva il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta Esecutiva, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta Esecutiva, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta Esecutiva. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell'Ordine del Giorno O.d.G. nella seduta immediatamente successiva.
2. La Giunta Esecutiva: a) è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione del giorno, ora, luogo della riunione ed O.d.G.. b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso; c) collabora con il Dirigente Scolastico per l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto; d) collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre il programma finanziario annuale;
3. Per la validità della seduta della Giunta Esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4. La Giunta Esecutiva stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio.
5. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7 *Estinzione e scioglimento*

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente Scolastico nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti.

Articolo 8 *Elezioni suppletive*

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza; b) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio. c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9 *Proroga della legislatura*

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10 *Consiglieri*

1. I membri del Consiglio, durante il normale orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
2. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.
3. I Consiglieri che non intervengono, senza addurre validi motivi che devono pervenire per iscritto al Presidente o alla Segreteria dell'Istituto prima della riunione, a 3 sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
4. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve, altresì, individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
5. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

Articolo 11 *Presenza di estranei ed esperti alla riunione del Consiglio*

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente.
3. In relazione agli argomenti posti all' O.d.G. del Consiglio e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso, la Giunta Esecutiva rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del Comune, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, dei Comitati dei genitori, di Enti od istituti indicati dal Consiglio. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.
4. A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio. L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente che la sottopone, per delibera, al Consiglio.
5. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19.

PARTE SECONDA ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Articolo 12 *Convocazione*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.
2. La seduta viene convocata in orario compatibile con le necessità lavorative dei suoi componenti ed al di fuori del normale orario scolastico.
3. Il Consiglio si riunisce, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria quando viene richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri (sette Consiglieri) o da almeno 4 membri della Giunta Esecutiva. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai Consiglieri o dai membri della Giunta Esecutiva, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione; la convocazione, con carattere d'urgenza, deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.
5. L'atto di convocazione: a) deve essere emanato dal Presidente; b) deve avere la forma scritta, e sarà inviata tramite e-mail; c) deve contenere l' O.d.G degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico; d) deve indicare se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria; e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione; f) deve essere inviato a tutti i Consiglieri; g) deve contenere l'indicazione di rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta. 6. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte

Articolo 13 *Ordine del Giorno*

1. Ogni O.d.G. deve prevedere come primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.
3. I punti dell'O.d.G. non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti con precedenza nella riunione seguente.
4. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti l'O.d.G.; tuttavia il Consiglio, con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza assoluta, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L' O.d.G. è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza assoluta, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione.
5. L' O.d.G. e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, ultimo periodo.
6. Non possono essere inclusi nell'O.d.G. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

Articolo 14 *Svolgimento della seduta*

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno; termina comunque entro le ore 22.
2. La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione l' O.d.G. e dei lavori, può chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire a proposito di un preciso argomento all'ordine del giorno. La presenza di esperti è regolata dall'articolo 11.
3. Quando il consiglio delibera che la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico deve essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta e comunque fino a un max di n. 10 persone in ordine di presentazione. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.
4. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

5. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 13.
6. Trascorsi 20 minuti dall'orario della convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara rinviata la seduta.

Articolo 15 *Relazione sul punto all'O.d.G.*

1. Sui singoli argomenti iscritti all'O.d.G. il Presidente conferisce la parola al relatore, incaricato di introdurre lo specifico punto, che ha disposizione, di norma, 10 minuti per relazionare.
2. Qualora il relatore ritenesse insufficiente tale tempo, chiede preventivamente al Presidente di relazionare per 15 minuti. Il Presidente ha la facoltà di concedere il predetto periodo.
3. Trascorso il tempo assegnato, qualora il relatore non avesse concluso l'intervento, il Presidente ha la facoltà di concedergli altri 30 secondi.
4. Trascorsi gli ulteriori 30 secondi il relatore deve interrompere l'intervento.

Articolo 16 *Discussione sul punto all'O.d.G.*

1. Il Presidente regolamenta la discussione sui punti all'O.d.G. conferendo la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento.
2. Il Presidente può modificare, sentito il Consiglio, la durata massima della discussione di ogni singolo punto sulla base del numero dei punti all'O.d.G.; trascorso tale tempo il Presidente rinvia la discussione del punto alla successiva riunione.
3. Ogni Consigliere, che riceve dal Presidente il diritto di parola, ha la possibilità di intervenire per un tempo massimo di 2 minuti.
4. Trascorso detto tempo, qualora il Consigliere non avesse concluso l'intervento, il Presidente ha la facoltà di concedergli altri 30 secondi. Trascorsi gli ulteriori 30 secondi il Consigliere deve interrompere l'intervento e chiedere nuovamente di intervenire.
5. Nessun Consigliere può intervenire senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
6. Il Presidente fa rispettare i tempi di intervento stabiliti.
7. Il Presidente richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione o che non abbiano titolo a parlare; al secondo richiamo, il Presidente ammonisce il Consigliere e toglie allo stesso la parola; il Consigliere ha il dovere di smettere di parlare.
8. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti.

Articolo 17 *Votazione sul punto all' O.d.G.*

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione 1 minuto per le dichiarazioni di voto.

3. La votazione può avvenire: a) per alzata di mano; b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; c) per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.
5. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
6. Ogni Consigliere, compreso il Presidente, esprime un solo voto e non sono ammessi voti per delega.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 18 *Deliberazione*

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.
2. Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

Articolo19 *Verbale*

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
4. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario del Consiglio.
5. Per i casi interessanti persone, il Segretario del Consiglio dovrà limitare la verbalizzazione alla sola delibera finale, con l'indicazione della approvazione o non approvazione a maggioranza o all' unanimità.

6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla quale si riferisce.

Articolo 20 *Pubblicità degli atti*

1. Sono pubblicati all'albo della scuola per un periodo di almeno 10 giorni ed entro 7 giorni dalla loro adozione, copia conforme di tutte le delibere. Non sono pubblicati all'albo i verbali delle sedute.

2. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

3. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Dirigente Scolastico, a disposizione dei membri del Consiglio.

4. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti, ai sensi della L. 241/90. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

5. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico che l'accetta o la respinge.

6. I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi sono dichiarati decaduti dalla Giunta Esecutiva. Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è deferito dal Presidente al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Articolo 21 *Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta Esecutiva*

1. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta Esecutiva, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Articolo 22 *Obblighi dei Consiglieri*

1. Ogni Consigliere ha il dovere di rispettare quanto previsto dal presente regolamento.
2. In caso di ripetute inosservanze da parte di un Consigliere di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, il Presidente commina allo stesso una prima ed una seconda ammonizione; nel caso in cui il Consigliere perseveri nelle inosservanze il Presidente lo espelle ed il Consigliere ha il dovere di abbandonare la seduta.

Articolo 23 *Modifiche al regolamento*
Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei componenti in carica.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 09/02/2021